



COMUNE DI VIESTE
Provincia di Foggia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 31 agosto 2011

INDICE

Art. 1 - Presupposto dell'imposta

Art. 2 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Art. 3 - Esenzioni

Art. 4 - Misura dell'imposta

Art. 5 - Obblighi di comunicazione e versamenti

Art. 6 - Disposizioni in tema di accertamento

Art. 7 - Sanzioni

Art. 8 - Riscossione coattiva

Art. 9 - Rimborsi

Art. 10 - Contenzioso

Art. 11 - Disposizioni transitorie

ARTICOLO 1
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n° 23 del 14 marzo 2011 ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs 446/97.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive definite dalla legge, di qualsiasi ordine e grado.
3. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione, recupero e promozione dei beni culturali e ambientali locali, nonché per l'istituzione ed il potenziamento di servizi pubblici locali.

ARTICOLO 2
SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non è residente nel Comune di Vieste.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

ARTICOLO 3
ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. Minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - b. Lavoratori delle strutture ricettive con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune di Vieste.
 - c. Soggetti diversamente abili con accompagnatore; genitori di minori diversamente abili.
 - d. Operatori del turismo che soggiornano per ragioni di lavoro. L'esenzione non si applica all'eventuale nucleo familiare.
 - e. Autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.

f. Appartenenti alle forze dell'ordine, vigili del fuoco e componenti delle associazioni di volontariato regolarmente accreditate presso il Comune di Vieste per lo svolgimento di attività nel periodo estivo.

2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei periodi dell'anno compresi dal 1° gennaio al 14 maggio e dal 16 settembre al 31 dicembre.

3. Le esenzioni di cui al comma 1, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura, che ne conserverà copia, di apposita certificazione attestante lo stato di residenza, di salute o lavorativo.

ARTICOLO 4 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi 5 stelle; Alberghi 4 stelle; Residenze turistico-alberghiere 4 stelle;

**2. L'imposta è pari a euro 0,80 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
Alberghi 3 stelle; Residenze turistico-alberghiere 3 stelle e villaggi turistici 4 stelle.**

3. L'imposta è pari a euro 0,60 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi 2 stelle; Alberghi 1 stella; Residenze turistico-alberghiere 2 stelle; Villaggi turistici 3 – 2 e 1 stella; Esercizi di affittacamere; Alloggi agrituristici; Bed & breakfast; Campeggi; Aree attrezzate per la sosta; Case ed appartamenti vacanze; Case per ferie e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Vieste.

4. L'imposta si applica fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi per viaggi individuali e fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi per viaggi di gruppo con almeno 20 partecipanti.

5. Gli importi stabiliti nel presente regolamento sono validi per l'anno 2012, primo anno di applicazione dell'imposta. Successive modifiche saranno di competenza della Giunta Comunale previo indirizzo del C.C. con apposita deliberazione.

ARTICOLO 5
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, in appositi spazi.
2. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso dell'anno precedente, nonché il relativo periodo di permanenza.
3. Entro venti giorni dalla fine di ciascun mese solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, unitamente al relativo periodo di permanenza.
4. Per la comunicazione di cui al presente articolo, il gestore della struttura è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica predisposta dal Comune.
5. I moduli di cui al comma 2, debitamente compilati e sottoscritti, sono trasmessi al Comune tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (consegna a mano, posta, fax, posta certificata).
6. Il gestore della struttura ricettiva provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art.2, il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di quietanza con la dicitura: " assolta imposta di soggiorno".
7. Le somme riscosse a titolo d'imposta dalla struttura nel corso di ciascun mese solare, devono essere versate entro il giorno 20 del mese successivo unitamente alla comunicazione di cui al comma 3.
8. Il versamento delle somme di cui sopra, deve avvenire con le seguenti modalità:
 - a. Mediante bollettino postale
 - b. Mediante bonifico bancario

ARTICOLO 6
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
 - a. invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

ARTICOLO 7 SANZIONI

1. Alle violazioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizione del presente articolo salvo quelle previste nei commi successivi.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, nonché dal gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta, infedele dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 comma 2 e trasmissione della stessa da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione annuale e trasmissione della stessa agli uffici comunali competenti alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dall'art. 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al punto 1 dell'art. 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Per l'omessa consegna della "Vieste card", da parte del gestore al soggetto passivo che ha assolto al versamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 8
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

ARTICOLO 9
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 5,00.

ARTICOLO 10
CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 11
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2012.

2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art.4, comma 3 del D.Lgs n°23 del 2011.

3. Nel caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti norme tributarie.